

REGOLAMENTO (CEE) N. 3086/81 DEL CONSIGLIO**del 27 ottobre 1981****che modifica a seguito dell'adesione della Grecia alle Comunità il regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni ⁽³⁾, modificato dall'atto di adesione del 1979, fissa i prodotti agricoli cui si applica detto regolamento; che occorre definire il suo campo di applicazione in Grecia;

considerando che in Grecia l'offerta di prodotti agricoli presenta problemi strutturali di estrema gravità; che l'offerta sul mercato è, infatti, effettuata da un gran numero di aziende agricole di dimensioni ridotte ed insufficientemente organizzate; che, in particolare, secondo le informazioni disponibili, soltanto il 16 % circa delle aziende greche aderisce ad organizzazioni che si occupano della commercializzazione di prodotti agricoli e che soltanto il 6 % circa del valore della produzione agricola del paese è commercializzato

tramite tali organizzazioni; che queste carenze strutturali dell'offerta interessano l'intera agricoltura greca, salvo qualche eccezione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1360/78 è modificato come segue:

1. nell'articolo 3, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
« 1. Per quanto riguarda l'Italia e la Grecia, il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti di cui esiste una produzione in tali paesi »;
2. nell'articolo 13, paragrafo 3, l'importo di « 24 milioni di unità di conto » è sostituito dall'importo di « 29,54 milioni di ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

⁽¹⁾ GU n. C 169 del 9. 7. 1981, pag. 8.

⁽²⁾ Parere reso il 16 ottobre 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.